

LA COMMISSIONE EXTRAORDINARIA AI VIVERI DECRETA E  
FA' PUBBLICAMENTE INTENDERE E SAPERE.

L. 670B

1. **D**a oggi in poi il prezzo del Pesce d'ogni qualità sarà costantemente determinato.

2. Una tariffa a stampa, che sarà affissa ne' luoghi più comuni della Città, e che sarà data gratis a chiunque la voglia dal Magistrato a Viveri, renderà generale la sua conoscenza.

3. La libertà del prezzo lasciata nel pesce di qualità, che eccede la libra, ha per oggetto di minorare il valore di quello che serve alla maggiorità del popolo, rende inescusabili le trasgressioni de' Pescatori, e de rivenditori di pesce, dà diritto a' Magistrati di essere inesorabili nell'applicare contro d'essi rigorosamente le stabilite punizioni.

4. Questo pesce se fosse venduto in punti più lontani dalle rive di Manduchio, e Molino da Vento, sarà soggetto a stima giusta alla tariffa che espressamente si stabilisce.

D I S C I P L I N E

1. Tutto il pesce, niuno eccettuato, sia poi egli soggetto a stima, o no, sarà costantemente venduto entro lo steccato stabilito nella Piazza della Spilea, e non assolutamente altrove.

2. Nelle giornate, in cui confluiscie abbondantemente il pesce di Bucintrò, e che per la sua quantità non v'è pericolo, che verun compratore possi regular vendita nel luogo fissato, possi verificarsi pur la vendita altrove.

3. Tutto il pesce entrato, ch'egli sia entro lo steccato non può assolutamente essere da collà ritirato, se non è tutto venduto, a meno che non sopravenga note oscura, nel qual caso se lo potrà fare.

4. Le pubbliche figure destinate dal Magistrato a' viveri a soprintendere alla vendita del pesce, veglieranno perchè ciò si faccia esattamente, non permetteranno che si acquisti da alcuni pochi quantità esorbitanti, che portino l'esclusiva a molti, altri, e garantiscano l'onesto interesse de' compratori non meno, che de' venditori.

5. Il compratore, qualunque, che spinto da immodesta avidità di acquisto azzardasse di spingersi oltre la ringhiera, e rendere così frustaneo il salutare suo oggetto, sarà immediatamente arrestato qualunque egli sia.

Il Magistrato a' Viveri fatta conoscenza della qualità della persona, applicherà contro d'essa immediatamente la pena, o di un mese di arresto entro li recinti d'una Fortezza, o di un mese di prigionia, o di un mese di lavoro a' pubblici travagli co' ferri a piedi, e se l'eseguito trappasso avesse invitato altri a farlo, e fosse succeduta quindi lesione all'interesse del venditore, il



primo prevaricatore sarà obbligato a soddisfarlo nelle misure, che saranno trovate giuste dal Magistrato a' Viveri.

6. Obbligati così tutti a vendere il pesce entro lo stabilito steccato, dopo di aver fatto conoscere al Magistrato la sua qualità per ricevere la conveniente stima che sarà sempre relativa alla tariffa, niuno potrà dei Pescatori, o rivenditori sotto qualsivoglia pretesto venderlo altrove, sia poi egli fuori o dentro della Città, sotto pena a' contraventori di servire tre mesi ai pubblici travagli co' ferri a' piedi.

7. Non potrà egualmente chechesia sotto verun pretesto far acquisto di pesce fuori dello stabilito steccato.

L'uomo che abusasse di questa disciplina, e colto ch'egli sia dai pubblici invigilatori, sarà immediatamente arrestato, e fatta conoscenza della qualità della persona, sarà punito come violatore dello steccato. Qualunque denunziasse al Magistrato ai Viveri una clandestina vendita di pesce, quando egli non sia equivoca, ma di sicura convinzione, riceverà un dono di venti Tallari volendoli, e sarà tenuto scrupolosamente secreto.

8. Il Magistrato applicherà subito le pene ai contraventori come a violatori dello steccato, più li venti Tallari donati al delatore.

9. Coll'oggetto di non distraere li Pescatori dall'uso costante della lor Arte, vengono accordati, e sofferti li rivenditori di Pesce.

10. Essi sono però nominatamente riconosciuti dal Magistrato ai Viveri distintamente catalogati in una lista, che compone l'attuale Commissione Extraordinaria colle seguenti regole.

1. Quelli fra i Rivenditori di Pesce che si sono presentati alla Commissione, i quali fossero proprietarj di un Batello, o lo divenissero nel termine di tre giorni della Pubblicazione di questo regolamento saranno iscritti nella lista.

2. Lo saranno pure quelli che porteranno con fedì giurate, ed attestazioni dei rispettivi Parrochi, ed Ufficiali Civili, e Militari, se ne i Borghi o Ville, o Capi di Contrada sè della Città, i documenti di essere Capi di Famiglia, proprietarj di Case, di buoni Costumi, e di non aver giammai esercitato alcuna arte.

Questi documenti saranno dalla Commissione esaminati, e riscontrati.

11. Chiunque non è compreso in questa lista viene escluso dal diritto di vendere il Pesce, purchè non fosse riconosciuto, essere quegli, sua propria preda, nel qual caso potrà farlo colle discipline stabilite.

12. Conosciute da tutti col mezzo delle Tariffe le stime de' varj prezzi ha quindi chi che sia il diritto di reclamarne l'esecuzione, se da qualunque venissero esse alterate.

Dalla Commissione Extraordinaria ai Viveri li 25. Ottobre 1804. S.V.

( GIOVANNI CAPPADOCA.

( GIACOMO TOSETTI.

( GIOVANNI CO. CAPODISTRIA.



Angiolo Sundia Segr. de lla Commissione.

Ap. 26. 45

III 37

336



Cast. 46va 1801  
Quisi. Esbozo:  
Sopra. Uicini  
Dauiffa & Pesci

1804

670 B

Il primo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il secondo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il terzo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il quarto è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il quinto è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il sesto è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il settimo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. L'ottavo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il nono è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata. Il decimo è la forma di un corpo che si muove in un mezzo fluido, e che si muove in una direzione determinata.

N. 1. fil. Sordi

D I S C O R S O

Nelle scienze in cui si tratta di movimento, si distinguono due specie di movimento, il primo è il movimento continuo, il secondo è il movimento discontinuo. Il primo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il secondo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il terzo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il quarto è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il quinto è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il sesto è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il settimo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. L'ottavo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il nono è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato. Il decimo è quello in cui il corpo si muove in una direzione determinata, e in un tempo determinato, e in un luogo determinato.

LA BIBLIOTECA DI S. MARCO